

REGOLAMENTO CONCESSIONI ECONOMICHE AD ENTI COLLETTIVI

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Noviglio, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio.
2. L’azione di sostegno si esplica sia mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, immobili, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
3. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell’esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all’azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire mediante:
 - a) assegnazione di contributi finanziari
 - b) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile
 - c) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.
2. Il presente Regolamento fa salve altre forme di contribuzione previste per legge o da altre fonti regolamentari, di pianificazione generale, o specificatamente già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni, o da autonome disposizioni di servizio.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **contributi economici:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative giudicate dall’Amministrazione di particolare rilievo, in quanto coerenti con indirizzi ed obiettivi espressi dall’Ente negli strumenti di programmazione.

I contributi economici possono essere:

1. **CONTRIBUTI ORDINARI:** somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi ricorrenti di interesse cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale.

2. CONTRIBUTI STRAORDINARI: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo.

3. CONTRIBUTI ECCEZIONALI: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

b) **patrocinio:** l'adesione simbolica ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguitate, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;

ARTICOLO 4 – CASI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

ARTICOLO 5 – SETTORI DI INTERVENTO

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) **PROMOZIONE E SVILUPPO DI COMUNITÀ, INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE**
 - gestione attività e servizi socio-assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate.
- b) **ATTIVITÀ UMANITARIE, DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA, PREVENZIONE E SALUTE**
 - attività educative e formative;
 - organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività.
- c) **ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE**
 - attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili;
 - iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
 - incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extra scolastiche giovanili;
 - iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione;
 - interventi socio-educativi a favore di persone con disabilità o persone svantaggiate;
 - iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.

d) ATTIVITÀ NEL SETTORE SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO

- attività sportive a favore di persone disabili, per l'avviamento e la pratica dello sport dei giovani, degli adulti e degli anziani;
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale e territoriale, che abbiano rilevanza per la comunità locale.

e) ATTIVITÀ NEL SETTORE CULTURALE

- attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare delle tradizioni locali, della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
- eventi culturali, mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della comunità locale;
- attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico, museale e librario;
- studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità;
- attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi anche con i paesi gemellati.

f) ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE

- manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.
- organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico;
- attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

ARTICOLO 6 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 5 e che risultino iscritte all'albo delle associazioni di volontariato del Comune:
 - a) Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali

- b) Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che svolgono le loro attività nel territorio comunale, libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
 - c) Altri soggetti collettivi privati non aventi scopo di lucro, che svolgono la loro attività sul territorio comunale;
 - d) Enti religiosi che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione e che abbiano sede nel Comune di Noviglio;
 - e) associazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - f) associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.).
2. Non possono richiedere benefici economici i soggetti che abbiano debiti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune, di qualsiasi natura, fatta salva l'ipotesi di un piano di rateizzazione del predetto debito in corso di regolare assolvimento.
 3. Non possono richiedere benefici economici i soggetti che in passato non abbiano rendicontato i contributi ricevuti dal Comune.
 4. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.
 5. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del Comune.

ARTICOLO 7 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Con cadenza annuale e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, il Comune pubblica un bando contenente priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit nonché il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo del servizio interessato.
2. I soggetti interessati dovranno produrre il progetto e la relativa richiesta di finanziamento entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
3. I contributi sono concessi con atto del Responsabile dell'Area Amministrativa con propria determinazione
4. I soggetti interessati devono presentare la domanda sull'apposito modulo allegato al presente regolamento
5. Il Servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Servizio competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, invita il soggetto richiedente alla regolarizzazione della domanda o all'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo il termine perentorio non superiore a 10 giorni. In tal caso il termine per la conclusione del

procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile del Servizio competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi, che andranno dettagliati nella determina di approvazione del contributo:
 - a) livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - b) livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - c) grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - d) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - e) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - f) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - g) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - i) quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
 - j) quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - k) coinvolgimento di persone segnalate dai servizi sociali del Comune;
 - l) gratuità o meno delle attività programmate;
 - m) presenza sul territorio
 - n) accessibilità alle persone con disabilità.
8. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'80% della spesa complessiva prevista per ogni singola iniziativa e comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

ARTICOLO 8 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria i soggetti di cui all'articolo 6 possono presentare una richiesta di contributo straordinario al Servizio comunale competente, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili gli elementi del precedente articolo 7.
3. I contributi straordinari non potranno comunque superare il 50% del budget complessivo dedicato ai contributi del Servizio di riferimento.

ARTICOLO 9 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI– MODALITÀ’

1. I soggetti beneficiari devono presentare al Servizio competente:
 - a. relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il

- contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b. rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
 - d. attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa. Tutta la documentazione di spesa deve essere fiscalmente rilevante e possibilmente "parlante"
2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo. La decadenza da un beneficio determina l'irricevibilità di ulteriori domande di beneficio.
3. Il servizio interessato provvederà all'erogazione del contributo entro 30 giorni;
4. È ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione prevista.

ARTICOLO 10 - CONTRIBUTI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Con espressa motivazione, l'Amministrazione può procedere alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Il contributo di carattere eccezionale viene concesso con atto della Giunta Comunale.

ARTICOLO 11 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente sull'apposito modulo allegato al presente regolamento almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- 2. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui ai precedenti artt. 7 e 9.
- 3. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
- 4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
- 5. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria del Responsabile di Servizio competente per materia.
- 6. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
- 7. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- 8. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - a. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita o alla pubblicizzazione anche non diretta, di opere, prodotti e o servizi di qualsiasi natura; in modo particolare sono escluse iniziative e manifestazioni che promuovono prodotti ed attività nocivi per la salute come, alcolici, sigarette, gioco d'azzardo;

- b. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- c. non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
- d. organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ente.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- 1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
- 2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocino/collaborazione del Comune di Noviglio".
- 3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

ARTICOLO 13 – DECADENZA

- 1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a. nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b. in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
 - c. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

- 1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
- 2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.